



19 AGO 2021

Granarolo dell'Emilia li 29 luglio 2021

Verbale di assemblea Prot. n°02/2021

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione "UVA SPINA ODV" Codice Fiscale: 91433340378 costituita il 05 marzo 2021 per la modifica e l'adeguamento dello Statuto con le integrazioni utili ad ulteriore precisazione di quanto già inserito nell'atto costitutivo in relazione alle **modifiche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2)** già prodotte in sede di costituzione in funzione di quanto segnalato dal Servizio Politiche per l'Integrazione Sociale, il Contrasto alla Povertà e Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna - ai fini dell'iscrizione di "UVA SPINA ODV" al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 12/05 e ss.mm.

Il giorno 29 del mese di luglio anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo quanto segnalato dalla Regione Emilia Romagna - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE - ai fini dell'iscrizione di "UVA SPINA ODV" al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 12/05 e ss.mm, ad ulteriore precisazione delle **modifiche** già prodotte in sede di costituzione **ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2)**.

Alle ore 19.10 in prima convocazione, il Presidente dell'Associazione Carla Nannini dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a Segretario la Sig.ra Sandra Nannini. Il Presidente constata che appaiono presenti in Assemblea n. 10 (dieci) soci su un totale di 10 (dieci) aventi diritto e relaziona su quanto richiesto dalla Regione, ai fini dell'iscrizione di Uva Spina ODV al Registro Regionale di riferimento. Le modifiche suggerite dall'Ente sono volte a meglio precisare, nei termini utilizzati, alcune espressioni che in sede di atto sono state adoperate nei riferimenti obbligatori richiesti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2), in virtù di quanto successivamente precisato in merito dalle Istituzioni preposte. Pertanto, tali modifiche si rendono utili per scongiurare ulteriori indugi nel perfezionamento degli adempimenti. La Presidente passa la parola a Silvia Lucchiari, Consulente esterno che si occupa per l'Associazione degli adempimenti autorizzativi, la quale, data lettura della comunicazione della Regione e dei relativi stralci dell'atto interessati dalle modifiche, nonché fornita relativa spiegazione per ciascuno di essi, ripassa la parola alla Presidente che la passa ai Soci per eventuale discussione e/o richiesta di ulteriori chiarimenti. Dopo un breve dibattito su ogni singola integrazione e modifica, proposte, al termine della lettura integrale del nuovo Statuto sociale, il Presidente chiama l'Assemblea alla relativa votazione di approvazione, ponendolo in votazione palese (per alzata di mano). I Soci approvano all'unanimità il nuovo Statuto nella sua integrità. Le modifiche statutarie approvate integrate nell'atto completo vengono riportate nel presente verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie aggiornate presso il competente ufficio del registro, **chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.**

Alle ore 20.18 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiuso i lavori e la riunione.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

STATUTO
dell'Associazione di Volontariato
"UVA SPINA ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita e organizzata, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione avente la seguente denominazione: "UVA SPINA ODV", con sede legale nel Comune di Bologna (BO), operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Scopi, finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale definite all'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ed in particolare di quelle successivamente identificate.

Per il raggiungimento delle predette finalità, L'Associazione eserciterà nello specifico, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni come nello stesso identificate:

- I. "d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;"
- II. "g) formazione universitaria e post-universitaria;"
- III. "i) Associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"
- IV. "l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;"
- V. "p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;"
- VI. "q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;"

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione "UVA SPINA ODV", nell'ambito delle suddette attività così come definite, nei limiti previsti dal Codice del terzo Settore, promuoverà Attività Culturali di diversa natura finalizzate alla promozione di azioni di vera inclusione sociale e pari opportunità volte ad accrescere la consapevolezza delle Istituzioni nonché delle persone tutte della necessità di prevedere una formazione post diploma non semplificata in base alle disabilità bensì adeguata a sviluppare le abilità e i talenti anche per i Ragazzi con disabilità cognitive, al fine di favorire una loro crescita personale e professionale per consentire loro di realizzare la propria autonomia anche in un contesto lavorativo da loro scelto e non ultimo ad attività volte a consentire la realizzazione di Percorsi di studio post diploma specifici. Tali attività si realizzeranno attraverso (si citano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): Dibattiti, Seminari, Convegni, Conferenze, Pubblicazioni, Eventi Espositivi, Proiezioni, Lezioni, Attività Editoriali, Incontri e Laboratori con: Artisti, Aziende, Professionisti, Educatori, Enti Pubblici e Privati e Gruppi di Studio e di Ricerca con Soggetti del mondo della Ricerca e della Formazione, singolarmente e/o in collaborazione con altri Soggetti e/o con Enti del Terzo Settore. Non ultimo l'Associazione "UVA SPINA ODV" si propone come soggetto aggregatore e promotore di interessi generali di utilità sociale e dunque come luogo di ascolto, di incontro e di supporto, in cui progettare e sperimentare soluzioni in linea con i propri suddetti scopi sociali.

A norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà inoltre esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ETS in base al Codice del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

A norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare, "UVA SPINA ODV", credendo fermamente nelle Persone come Artefici del Cambiamento proprio e della Comunità che vivono e abitano, e nel valore della crescita condivisa, promuove e realizza uno sviluppo finalizzato a supportare i Ragazzi che hanno disabilità cognitive nella realizzazione delle loro ambizioni professionali e nel loro inserimento in un contesto professionale-lavorativo, sostenendo la creazione di nuove opportunità formative adeguate ai loro bisogni speciali, che possano offrire a Loro un insieme di esperienze, capacità, mezzi, prospettive e possibilità, adeguati a consentire loro di potersi inserire senza alcun disagio nonché di poter decidere del proprio futuro rispetto ad un'opportunità di lavoro, alla pari degli altri.

Nello specifico, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- I. Sensibilizzare, l'opinione pubblica e le Istituzioni, attraverso azioni di Comunicazione e di Formazione, alla necessità di creare le condizioni affinché i Ragazzi e le Persone con disabilità cognitive possano proseguire nel Post Diploma, nei loro percorsi di crescita, personale e formativa, alla pari di tutti gli altri; al fine di consentire anche a loro la soddisfazione delle loro ambizioni in base ai loro interessi, alle loro abilità e talenti, e dunque il raggiungimento di una loro propria autonomia anche in ambito lavorativo professionale;
- II. Sostenere la creazione e promozione di Percorsi Formativi professionalizzanti adeguati, finalizzati a specializzare la Didattica, attraverso una metodologia laboratoriale nuova, appositamente studiata da Esperti (Educatori, Psicologi, Logopedisti, Docenti) per essere rispondente a Bisogni specifici, estesa ad una realtà non modificata in base alle disabilità dei Partecipanti, dunque aperta a Tutti, bensì integrata di quanto utile e necessario per sviluppare le Loro Abilità e Talent, per renderli congrui ad un loro sfruttamento in un ambito professionale/lavorativo. Tali attività verranno svolte in collaborazione con realtà che si occupano di Formazione Post Diploma, le quali realizzeranno i Corsi presso le proprie strutture. L'obiettivo è quello di offrire Loro nuove opportunità di crescita personale e, con il sostegno di Imprese e di Imprenditori interessati, al termine dei percorsi formativi, favorire l'inserimento dei Ragazzi nei contesti lavorativi/professionali di loro interesse, attraverso soluzioni occupazionali concrete adeguate ai percorsi formativi da loro intrapresi.
- III. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Tutte le suddette attività, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali dei propri soci e dei volontari aderenti in modo volontario e gratuito. In caso di necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e/o di lavoro autonomo, nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare in quelli di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e seguenti.

ART. 3 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 4 mesi, per la definitiva approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Nell'ambito del rendiconto annuale, nei documenti del bilancio di esercizio, il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 dlgs 117_17 eventualmente svolte.

Art. 4 – Membri dell'Associazione e Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e dei Volontari. L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. A "UVA SPINA ODV" possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i Soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore in riferimento alle Organizzazioni di Volontariato. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono ammessi all'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche, che giuridiche (nei limiti previsti dalla normativa di riferimento) che possano apportare un contributo in modo costruttivo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Lo "status" di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi indicati alle successive lettere: "a", "b", "c", "d", del presente Articolo, di cui al paragrafo specifico. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante Associato non ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento e di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della prima convocazione successiva alla sua richiesta. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante del Soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per recesso;
- c. per morosità (decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale);
- d. per esclusione:
 - i. per comportamento e/o partecipazione ad attività/interessi contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - ii. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dall'Associazione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione con comunicazione da inviarsi in forma scritta. Il recesso da parte degli associati viene convalidato dal Consiglio Direttivo (l'Organo di Amministrazione) nella sua prima riunione utile. Le variazioni che intervengono sulla base associativa vengono annotate da parte del Consiglio direttivo (l'Organo di Amministrazione) sul libro degli associati. In particolare il Consiglio Direttivo (l'Organo di Amministrazione) cura sia l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, nonché quella dei recessi o dell'esclusione dei soci interessati, che l'aggiornamento, nelle dovute sedi, come previsto dal CTS.

L'esclusione dei soci dall'Associazione deliberata dal Consiglio direttivo (dall'Organo di Amministrazione) può avvenire solo in conformità al co. 3, art. 24 Codice Civile, e dunque nel caso in cui l'Associato contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi Associativi, utilizzando impropriamente il proprio ruolo e/o i dati e le informazioni di cui dispone in funzione di quest'ultimo, e/o svolgendo azioni/assumendo atteggiamenti/comportamenti gravi, lesivi, che arrecano danni materiali, o morali, o reputazionali, gravi all'Associazione, tali da minarne l'immagine e la reputazione nei confronti delle Istituzioni, Collaboratori, Partners di Progetti, Soggetti Finanziatori, Pubblici e Privati, Volontari, utili al raggiungimento degli scopi sociali e/o delle autorità di Vigilanza. In tal caso l'esclusione avverrà, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver verificato i fatti ed ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, i suddetti atteggiamenti/comportamenti gravi, lesivi, devono essere contestati al socio interessato per iscritto per consentirgli di replicare e portare controdeduzioni sostenibili. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato il quale potrà presentare ulteriori proprie controdeduzioni al provvedimento entro trenta giorni da tale comunicazione, ricorrendo all'Assemblea mediante lettera raccomandata o comunicazione scritta a mezzo posta certificata dal proprio indirizzo da inviarsi al Presidente dell'Associazione all'indirizzo di posta certificata dell'Associazione.

Sull'esclusione l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo (l'Organo di Amministrazione).

Il socio escluso e che recede non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci/Associati

I soci, purché iscritti nel libro soci, hanno diritto:

- a. di voto per per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- b. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi, i libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- i. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ii. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- iii. astenersi da qualsiasi comportamento internamente ed esternamente all'Associazione che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole previsti dallo Statuto e/o da eventuali successivi regolamenti approvati dagli Organi di quest'ultima;
- iv. versare regolarmente la quota associativa prevista;
- v. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (in quanto organo facoltativo, se e quando verrà istituito a superamento dei limiti previsti dalla norma);
- l'Organo di Controllo (in quanto organo facoltativo, se e quando verrà istituito a superamento dei limiti previsti dalla norma).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee gli Associati purché: in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, e iscritti nel libro soci, hanno diritto: al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e a quello per l'elezione degli Organi Amministrativi dell'Associazione stessa nonché, purché maggiorenni, a proporsi quale candidato per gli Organi Amministrativi dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- ove e quando necessario, a superamento delle soglie previste dalle normative di riferimento, elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su azioni da intraprendersi in relazione a comportamenti scorretti di cui alla lettera "d" del sopra citato "Art.4. Membri dell'Associazione e - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci" tenutisi da componenti degli Organi Sociali per promuovere azione di richiamo e/o restrizione nei loro confronti preventive all'esclusione o l'azione di esclusione immediata a seconda della gravità dei fatti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità personale i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta, previa richiesta scritta da inviarsi per iscritto all'attenzione dell'Organo di Controllo, mediante e-mail da proprio indirizzo a quello di posta dell'Associazione. L'Organo di Controllo, ne verifica la legittimità appurando che l'Associato, alla data di richiesta, sia ancora in possesso dei requisiti necessari per esercitare il diritto di ispezione (non abbia perso lo Status di Socio); una volta valutata la suddetta legittimità, comunicherà per iscritto all'Associato interessato la decisione, affinché entro il suddetto termine possa avvenire da parte dello Stesso la consultazione ed il rilascio di eventuali estratti di suo interesse, nelle giornate e negli orari di ufficio alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo che, in occasione dell'esibizione, accompagnerà l'Associato durante l'intera permanenza, prevista per l'espletamento di tale formalità, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che, in occasione della consultazione o nella predisposizione di copia degli estratti di suo eventuale interesse si possa involontariamente verificare un danneggiamento dei Libri Sociali ispezionati. Al termine dell'ispezione, verrà chiesto all'Associato di

sottoscrivere una specifica dichiarazione attestante l'avvenuta messa a disposizione dei Libri Sociali ispezionati e/o della produzione di copie degli estratti dallo Stesso richiesti;

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo/l'Organo Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Tale potere di rappresentanza allo Stesso attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, il Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti e funzioni:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 6 volte all'anno. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- prevede, in apertura di ogni riunione la nomina tra i soggetti presenti, del Soggetto che ha l'impegno di redigere il verbale;
- predispone le bozze del bilancio di esercizio o rendiconto ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per posta elettronica 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Direzione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo

di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni Il Consiglio Direttivo/l'Organo di Amministrazione e, quando e se in funzione del superamento dei limiti previsti dalla norma che ne prevede la nomina, dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se e quando dovesse essere nominato in ragione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori.

Art. 11 - Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge, in ragione nei casi previsti dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo e nello specifico un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Se e quando dovesse essere nominato, l'Organo di controllo, avrà le seguenti funzioni:

- Vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- Esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.;
- Attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario non definiti identificabili e correlabili alle attività di interesse generale e/o diverse alle stesse accessorie o complementari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti. In mancanza di accordo entro trenta giorni, dalla data

della riunione in cui si è espletato il tentativo di raggiungimento di un accordo in via amichevole, si procederà con la richiesta della nomina dell'arbitro dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, ai sensi del D.Lgs 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Granarolo dell'Emilia li 29 luglio 2021

Il Presidente

Carlo...

Il Segretario Verbalizzante

Jonah...



Registrato il 19 AGOSTO 2021
N° 1524 Atti Privati Serie 3
Esempio

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

clott. G. CORA SEPR